

Oggetto: Parere in merito alla definizione dell'altezza libera minima per ponte ciclopedonale. (Rif. prot. int. n. 127).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta del Comune di Rimini di esprimere un parere in merito alla definizione dell'altezza libera minima per un ponte ciclopedonale di prossima realizzazione in via Roma - Parco Cervi;

Vista la relazione del funzionario del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli incaricato dell'istruttoria della pratica sismica n.553/16 prot. 57335 del 21/03/2016 per la realizzazione di detto sovrappasso, assunta agli atti del Servizio con prot. PG.2016.0232714 del 04/04/2016;

Premesso

- che il Comune di Rimini, committente dell'opera e unico proprietario e gestore della sottostante strada (via Roma), nell'allegato G1 alla sopradetta pratica sismica dichiara:
 - di derogare al limite minimo di altezza libera al di sotto del sovrappasso fissato e definito al § 5.1.2.3 delle NTC/2008 in 5 m portando l'altezza libera del sovrappasso ciclopedonale a 4,40 m allo scopo di *"agevolare l'attraversamento ai pedoni e ciclisti fruitori della passerella riducendo la lunghezza delle rampe di salita e discesa e limitando in tal modo l'utilizzo dell'area a verde pubblico"*,
 - che avrebbe selezionato la circolazione veicolare sulla via Roma nel tratto stradale dove verrà realizzato il nuovo sovrappasso, disponendo la messa in opera di dispositivi e sistemi di segnalazione idonei al fine di consentire il transito a tutti i veicoli ordinari, con l'esclusione per i soli veicoli che per specifiche esigenze funzionali avessero superato, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti per veicoli ordinari dal Codice della Strada, e non fossero stati compatibili con l'altezza del ponte pari a 4,40 m.

Il Comune di Rimini con nota prot. PG.2016.0477217 del 23/06/2016 ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico di valutare se i motivi riportati nell'allegato G1 all'istanza di autorizzazione siano sufficienti per derogare al limite minimo di altezza libera al di sotto del sovrappasso fissato e definito al § 5.1.2.3 delle NTC/2008 in 5 m portando l'altezza libera del sovrappasso ciclopedonale a 4,40 m.

Considerato

che il punto § 5.1.2.3 delle NTC/2008 dispone quanto segue:

- *"Nel caso di un ponte che scavalchi una strada ordinaria, l'altezza libera al di sotto del ponte non deve essere in alcun punto minore di 5 m, tenendo conto anche delle pendenze della strada sottostante"*;

- “ *Nei casi di strada a traffico selezionato è ammesso, per motivi validi e comprovati, derogare da quanto sopra, purché l'altezza minima non sia minore di 4 metri*”.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Michele Tralli, all'unanimità dei presenti

è del parere

che i motivi addotti dal Comune di Rimini per derogare al limite minimo dell'altezza libera stabilito dal § 5.1.2.3 delle NTC 2008, non possano essere ritenuti “validi e comprovati” di conseguenza non si ritiene giustificata la deroga al limite di altezza libera di 5 m proposta dallo stesso Comune di Rimini.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)

